

Modifica dell'ordinanza sulle armi, paragone delle disposizioni dell'ordinanza

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
Art. 3 Parti essenziali di armi (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi: a. nelle pistole: 1. l'impugnatura, 2. la culatta, 3. la canna; b. nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna, 3.9 il tamburo; c. nelle armi da fuoco portatili: 1.10 il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo, 2. la culatta, 3. la canna; d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente: 1. il dispositivo di puntamento, 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.	Art. 3 Parti essenziali di armi (art. 1 cpv. 2 lett. a e 4 cpv. 3 LArm) Sono considerate parti essenziali di armi: a. nelle pistole: 1. l'impugnatura; se questa non contiene componenti rilevanti per il funzionamento: l'alloggiamento del grilletto, 2. la culatta, 3. la canna; b. nelle rivoltelle: 1. il telaio, 2. la canna, 3. il tamburo; c. nelle armi da fuoco portatili: 1. il castello di culatta, se del caso le parti superiore e inferiore del medesimo, 2. la culatta, se del caso il porta otturatore e la testa della culatta, 3. la canna; d. negli ordigni militari per il lancio con effetto dirompente: 1. il dispositivo di puntamento, 2. il contenitore di lancio o il tubo di lancio.
Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) Armi ad aria compressa o a CO₂, imitazioni di armi, scacciaacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica.	Art. 6 Armi confondibili con armi da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. f e g LArm) Armi ad aria compressa o a CO₂, imitazioni di armi, scacciaacani e armi soft air sono confondibili con armi da fuoco quando replicano queste ultime in maniera talmente esatta che uno specialista non è in grado di riconoscere la differenza a prima vista.
Art. 18 Obbligo di diligenza (art. 10a e 11 LArm) ¹ Se per l'acquisto di un'arma o di una parte essenziale di arma non è necessario un permesso d'acquisto di armi, l'alienante deve badare che, per l'alienazione, non esista alcun motivo d'impedimento giusta l'articolo 8 capoverso 2 LArm. ² Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:	<i>Art. 18 cpv. 2 lett. b</i> ² Se non vi sono indizi contrari, l'alienante è autorizzato a presupporre l'assenza di un motivo d'impedimento se l'acquirente:

a. è un membro della comunione domestica o un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoversi 1 e 2 del Codice penale¹; oppure b. presenta un permesso d'acquisto per un'arma che gli è stato rilasciato da meno di due anni. ³ Se, considerate le circostanze, dubita che le condizioni per l'alienazione dell'arma siano adempite, l'alienante deve esigere dall'acquirente un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, rilasciato al massimo tre mesi prima dell'alienazione, o chiedere, con il consenso scritto dell'acquirente, le necessarie informazioni presso le autorità o le persone competenti. ^{3bis} Se è alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve effettuare una copia del passaporto valido o della carta d'identità valida dell'acquirente. ⁴ Il contratto scritto, l'estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA e la copia del passaporto valido o della carta d'identità valida devono essere conservati. Se è stata alienata un'arma da fuoco, l'alienante deve trasmettere una copia dei documenti al servizio di comunicazione cantonale.	b. presenta un'autorizzazione eccezionale o un permesso d'acquisto per un'arma il cui rilascio risale a meno di due anni.
Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni (art. 11a LArm) ¹ Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport: a. le armi da fuoco, le armi ad aria compressa e a CO₂ ammesse dall'International Shooting Sport Federation (ISSF) per il tiro sportivo e i concorsi di tiro di caccia sportiva; b. le armi da fuoco ammesse dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003⁵² sul tiro fuori del servizio; c. le armi soft air ammesse nelle gare nazionali e internazionali. ² La custodia da parte di minorenni di armi consegnate a titolo di prestito è consentita solo con il consenso scritto del rappresentante legale; per quest'ultimo non deve sussistere alcun motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm. ³ Se per il rappresentante legale sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm, la società di tiro deve provvedere alla custodia delle armi consegnate a titolo di prestito. ⁴ La società di tiro provvede alla custodia delle armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro², prestate a persone che non hanno ancora compiuto 17 anni.	<i>Art. 23 cpv. 5</i> ⁵ Al raggiungimento della maggiore età occorre restituire al proprietario l'arma consegnata a titolo di prestito oppure presentare entro tre mesi una domanda per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale o di un permesso d'acquisto di armi oppure concludere un contratto scritto.
Art. 34 Autorizzazione per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale (art. 5 e 24 LArm) ¹ La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi, accessori di armi, parti essenziali di armi o parti di armi appositamente costruite di cui all'articolo 5 capoversi 1 e 2 LArm deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: a. una copia della patente di commercio di armi; b. l'autorizzazione cantonale eccezionale di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm; c. ...	<i>Art. 34 cpv. 1^{ter} e 1^{quater}</i> ^{1ter} Non è necessario presentare una prova di cui al capoverso 1^{bis} se gli oggetti sono introdotti nel territorio svizzero al fine di metterli in offerta a una determinata asta, fiera o manifestazione analoga. L'Ufficio centrale Armi può vincolare l'autorizzazione eccezionale a oneri e condizioni. ^{1quater} <i>ex cpv. 1^{ter}</i>

¹ RS 311.0
² RS 512.31

^{1bis} Se la domanda concerne l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di armi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a, e o f LArm o di loro parti appositamente costruite, l'Ufficio centrale Armi esige la prova che gli oggetti soggetti all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessari per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o di altri committenti. Limita l'autorizzazione eccezionale di conseguenza. ^{1ter} Negli altri casi, l'Ufficio centrale Armi può rilasciare l'autorizzazione eccezionale per un numero illimitato di armi, parti essenziali di armi e accessori di armi.⁹¹ ² La domanda di autorizzazione eccezionale per l'introduzione nel territorio svizzero a titolo professionale di munizioni vietate ai sensi dell'articolo 26 deve essere presentata all'Ufficio centrale Armi con l'apposito modulo e gli allegati seguenti: - una copia della patente di commercio di armi; - la prova che le munizioni soggette all'obbligo di autorizzazione eccezionale sono necessarie per coprire il fabbisogno delle autorità ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LArm o delle ditte addette alla sicurezza.	
Art. 58 Compiti (art. 31c LArm) L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti: - verifica l'autenticità di attestazioni estere e rilascia attestazioni ufficiali (art. 6b cpv. 2 e 9a cpv. 2 LArm); - rilascia bollette di scorta (art. 22b cpv. 1 LArm); - trasmette informazioni a Stati esteri, informa le autorità cantonali competenti e comunica dati (art. 22b cpv. 5, 24 cpv. 4 e 32c LArm); - rilascia e rinnova le autorizzazioni (art. 24 cpv. 3, 24a–24c, 25 cpv. 2 e 25a LArm) e, su richiesta, attesta di aver rilasciato o rinnovato un'autorizzazione; - fornisce consulenza alle autorità d'esecuzione (art. 31c cpv. 2 lett. a LArm), all'amministrazione e ai cittadini; - rilascia autorizzazioni quadro a compagnie aeree estere (art. 31c cpv. 2 lett. f LArm); - tratta le richieste di rintracciamento presentate da autorità svizzere o estere e funge da servizio di contatto per le questioni tecniche e operative in tale ambito (art. 31c cpv. 2 lett. b^{bis} LArm); - gestisce le seguenti banche dati: - le banche dati di cui all'articolo 32a capoverso 1 LArm, - la banca dati DANTRAG (art. 59a); - attribuisce il numero di contrassegno ai titolari di patenti di commercio di armi (art. 28a); - coordina le attività delle autorità cantonali d'esecuzione e riceve in particolare informazioni dalle autorità cantonali sulla loro prassi in materia di autorizzazioni; - emana direttive ed elabora documenti d'esame per la patente di commercio di armi e per il permesso di porto di armi; - mette a disposizione delle autorità cantonali competenti, sotto forma elettronica, i moduli previsti dalla legge.	<i>Art. 58 lett. h n. 2</i> L'Ufficio centrale Armi svolge in particolare i compiti seguenti: - gestisce le seguenti banche dati: - la banca dati delle richieste (DANTRAG) (art. 59a).
Art. 61 Diritti d'accesso (art. 32c LArm)	<i>Art. 61 cpv. 1^{bis} e 3^{bis}</i>

¹ Ai fini dell'esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. fedpol;
- b. le autorità cantonali di polizia;
- c. le autorità doganali.

^{1a} Fedpol può accedere ai dati della DEBBWA e della DAWA per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale concernenti i precursori di sostanze esplodenti, di verificare tali autorizzazioni e di trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 2020³ sui precursori di sostanze esplodenti.

² Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. la Base logistica dell'esercito;
- b. l'Ufficio dell'uditore in capo;
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito;
- d. la Sicurezza militare;
- e. la Protezione delle informazioni e delle opere;
- f. i comandi di circondario cantonali.

³ La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale⁵ e dalla legge federale del 23 dicembre 2011⁶ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.

⁴ Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale.

⁵ Ai dati della DEWS può accedere unicamente l'Ufficio centrale Armi.

^{5bis} Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d'informazione elettronici sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni

^{1bis} *ex cpv. 1a*

^{3bis} Il Servizio federale di sicurezza di fedpol può accedere ai dati del sistema d'informazione comune armonizzato sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 21 marzo 1997⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

³ RS 941.42

⁴ RS 360

⁵ RS 312.0

⁶ RS 312.2

⁷ RS 120

dopo la distruzione dell'arma. Le autorità che operano nell'ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.

⁶¹ I dettagli dei diritti d'accesso sono disciplinati nell'allegato 3.